

Conservazione dei registri contabili: scadenza imminente

Scade il prossimo 28 febbraio il termine entro cui deve concludersi la procedura di conservazione di registri contabili relativi al 2021.

Secondo la regola generale dell'art. 7 comma 4-ter del DL 357/94, infatti, i registri contabili tenuti con sistemi meccanografici vanno trascritti su supporti cartacei entro **tre mesi** dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (coincidente con il 30 novembre, per i soggetti solari).

Ove non sia ancora decorso il termine prescritto, i registri sono considerati regolari anche in assenza della trascrizione, se risultano aggiornati sul supporto magnetico e stampati contestualmente alla richiesta agli organi di controllo e in loro presenza.

Il medesimo termine (tre mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi) è richiamato dall'art. 3 comma 3 del Dm 17 giugno 2014 per la conservazione elettronica dei documenti informatici.

Quanto sopra indicato è **derogato** dal comma 4-*quater* del citato art. 7 del DL 357/94 che, nella versione anteriore al DL 73/2022 (conv. L. 122/2022), disponeva che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto fosse, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultavano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.

Le modifiche apportate dal DL 73/2022 hanno esteso la disposizione agevolativa anche alla conservazione dei

registri.

La norma attualmente in vigore stabilisce infatti che **la tenuta e la conservazione** di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto sono considerate, in ogni caso, regolari, in difetto di trascrizione su supporti cartacei o di conservazione sostitutiva nei termini di legge, se, in sede di accesso, ispezione o verifica, tali registri risultino aggiornati sui supporti elettronici e siano stampati su richiesta degli organi precedenti e in loro presenza.

Prima delle citate modifiche, l'Agenzia delle Entrate aveva espresso un'interpretazione **estremamente restrittiva** della norma. Con la risposta a interpello 9 aprile 2021 n. 236 e la ris. 28 marzo 2022 n. 16, era stato chiarito che la stessa non aveva modificato le norme in tema di conservazione e che tenuta e conservazione dei documenti restavano concetti e adempimenti distinti, seppure posti in continuità. Pertanto, per i registri tenuti in formato elettronico:

- ai fini della loro regolarità, **non v'era l'obbligo** di stampa sino al terzo mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salva apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica;
- entro tale momento (terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi), però, andavano posti **in conservazione** nel rispetto del Dm 17 giugno 2014, se il contribuente intendeva mantenerli in formato elettronico, oppure stamparli su carta, in caso contrario.

Le modifiche apportate dal Dl 73/2022 paiono **superare** la posizione restrittiva sopra esposta, atteso che – come espressamente indica la norma – la regolarità dei registri contabili elettronici interessa non più solo la tenuta, ma anche la conservazione dei medesimi.

Come indicato nel comunicato stampa CNDCEC 27 luglio 2022, a seguito dell'intervento, sarebbe “**sufficiente** tenere aggiornati i libri e le scritture contabili su supporto **informatico** e stamparli soltanto all'atto di eventuali richieste da parte dell'amministrazione finanziaria in sede di controllo”. Dovrebbe quindi risultare valido il registro contabile tenuto aggiornato in formato pdf e stampato all'occorrenza.

Va peraltro rimarcato che l'Agenzia delle Entrate non ha ancora fornito indicazioni ufficiali con riferimento alla nuova formulazione della norma. Un suo intervento sarebbe quanto mai opportuno anche per far definitivamente **chiarezza** su alcune criticità espresse da una parte della dottrina con riguardo al **coordinamento**, sotto il profilo della conservazione, della riformulata disposizione con le altre disposizioni tributarie (art. 22 del Dpr 600/73) e la disciplina civilistica (artt. 2200 e 2215-*bis* c.c.).

(MF/ms)

Credito imposta per beni strumentali: ulteriore proroga

Ancora modifiche ai termini previsti per il credito d'imposta relativo agli investimenti in beni strumentali ex L. 178/2020. Nel testo del Ddl. di conversione del DL 198/2022 (c.d. “Milleproroghe”) già approvato dal Senato, sul quale il Governo dovrebbe porre lunedì la questione di fiducia alla Camera, è stato ulteriormente prorogato, dal 30 settembre

al **30 novembre 2023** il termine "lungo" per effettuare gli investimenti in beni materiali 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2022.

Inoltre, è stata disposta la proroga, sempre al 30 novembre 2023, anche del termine "lungo" per effettuare gli investimenti in beni "**ordinari**" prenotati nel 2022, in precedenza fissato al 30 giugno 2023.

In merito al bonus investimenti "4.0", con l'art. 1 comma 423 della L. 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), intervenendo sull'art. 1 comma 1057 della L. 178/2020, il termine per effettuare gli investimenti in beni **materiali "4.0"** era stato già prorogato dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023.

Ora, il nuovo comma 1-ter dell'art. 12 del DL 198/2022 interverrà nuovamente sul citato comma 1057, disponendo che "All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «entro il 30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2023»".

Pertanto, ai sensi del nuovo art. 1 comma 1057 della L. 178/2020, alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali nuovi "4.0" (indicati nell'allegato A alla L. 232/2016), a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 novembre 2023 (in luogo del precedente 30 settembre 2023), a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%, il credito d'imposta è riconosciuto:

- nella misura del **40%** del costo per la quota di investimenti fino a **2,5 milioni** di euro;
- nella misura del **20%** del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- nella misura del **10%** del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al

limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

In altri termini, per gli investimenti effettuati nel 2022, o nel termine "lungo" del 30 novembre 2023 in caso di "prenotazione" entro il 31 dicembre 2022, il credito d'imposta spetta nella misura del 40%, 20% e 10%, rispettivamente per le quote di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, tra 2,5 e 10 milioni e tra 10 e 20 milioni (art. 1 comma 1057 della L. 178/2020).

Per gli investimenti effettuati **dal 2023** il credito d'imposta è invece riconosciuto nella misura inferiore del 20%, 10% e 5% (art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020).

Nessun intervento è stato invece previsto con riguardo al credito per gli investimenti in beni immateriali 4.0, per cui resta fermo al 30 giugno 2023 il termine "lungo" previsto dall'art. 1 comma 1058 della L. 178/2020.

Nella conversione in legge del Milleproroghe è stata inoltre disposta la proroga al 30 novembre 2023 del termine "lungo" per effettuare gli investimenti in beni materiali e immateriali "**ordinari**", termine che era fissato al 30 giugno 2023 e che non è stato oggetto di alcuna modifica ad opera della legge di bilancio 2023.

Il nuovo comma 1-*bis* dell'art. 12 del DL 198/2022 prevede infatti che "All'articolo 1, comma 1055, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "entro il 30 giugno 2023" siano sostituite dalle seguenti: "entro il 30 novembre 2023"".

L'art. 1 comma 1055 della L. 178/2020 dispone che per gli investimenti in beni strumentali "ordinari" effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (in assenza di precedente "prenotazione"), il credito d'imposta spetta nella misura del 6% del costo, nel limite massimo dei costi agevolabili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a un milione per quelli immateriali (art. 1 comma 1055).

Tale agevolazione spetta anche nel caso in cui gli

investimenti vengano effettuati nel termine “lungo”, che sarebbe ora prorogato al 30 novembre 2023 (in luogo del precedente 30 giugno 2023), qualora entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine venga accettato dal venditore e venga effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. In tal modo, infatti, si verifica la c.d. “**prenotazione**”, che incardina l’agevolazione nella disciplina prevista dall’art. 1 comma 1055 della L. 178/2020.

La proroga del termine lungo dal 30 giugno 2023 al 30 novembre 2023 appare particolarmente significativa per i beni “ordinari”, considerato che per gli investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” effettuati nel **2023** – senza alcuna “prenotazione” – allo stato attuale non è previsto il riconoscimento di **alcun credito** d’imposta.

(MF/ms)

Bando “Isi Inail 2023”: investire in impianti e altri elementi per la sicurezza

L’1 febbraio 2023 è stato pubblicato il [bando “Inail 2023”](#) (denominato in realtà bando INAIL 2022 perchè è stato deliberato a dicembre 2022 ma con effetti nel 2023) che consente alle aziende di ottenere un **contributo a fondo perduto del 65% fino a 130.000 euro**, per investimenti aziendali in **nuovi macchinari** come presse, centri di lavoro, robot, muletti, che contribuiscano a migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Di seguito riportiamo le **categorie di interventi agevolabili**:

- **Riduzione del rischio chimico:** mediante l'acquisto e l'installazione di: impianti di aspirazione e captazione gas, fumi, nebbie, vapori o polveri / cappe di aspirazione / cabine di verniciatura, spruzzatura, carteggiatura / sistemi di isolamento dell'operatore (glove box, sistemi di caricamento agenti chimici, ecc.) / altre macchine e/o impianti dedicati ad attività che comportano l'utilizzo di agenti chimici.
- **Riduzione del rischio rumore** mediante la realizzazione di interventi ambientali o mediante la sostituzione di macchinari o trattori.
- **Riduzione del rischio rumore derivante da vibrazioni meccaniche.**
- **Riduzione del rischio biologico.**
- **Riduzione del rischio di caduta dall'alto,** installazioni permanenti di ancoraggi.
- **Sostituzione macchine non marchiate ce** (ante 21 Settembre 1996) / Macchine precedenti alla direttiva 2006/42/CE (antecedenti al 2010).
- **Sostituzione scaffalature con nuove antisismiche.**
- **Riduzione del rischio da lavorazioni in spazi confinati o sospetti di inquinamento**
- **Riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi** mediante manipolatori, robot e robot collaborativi aventi un carico massimo di utilizzazione non superiore a 500 kg / piattaforme aventi un carico massimo di utilizzazione non superiore a 500 kg (escluso trasporto persone) / carrelli aventi un carico massimo di utilizzazione non superiore a 2000 kg / argani, paranchi e sistemi di gru leggeri, gru a struttura limitata aventi un carico massimo di utilizzazione non superiore a 500kg / sistemi di carico scarico, pallettizzatori.
- **Riduzione del rischio incendio mediante il rifacimento di impianti elettrici**
- **Riduzione del rischio radon**
- **Riduzione del rischio infortunistico mediante il**

rilevamento delle persone.

Come sempre, un'apposita linea è destinata agli interventi di bonifica **dell'amianto**. Tra le novità di quest'anno c'è poi una specifica linea destinata ad interventi di miglioramento della salute e sicurezza nell'ambito del settore della **ristorazione** (codici Ateco G 47.11.40, G 47.29.90, I 56.1, I 56.2, I 56.3). Si tratta di un bando a prenotazione telematica (**click day**) con soglia minima di ammissibilità pari a **120 punti**. Nella delibera Inail allegata i punteggi assegnati sono indicati da pag 21 a pag 25 in funzione del tipo di intervento. Le scadenze dei vari **step del bando** vengono pubblicate entro il 21 febbraio 2023.

Il budget nazionale messo a disposizione dall'INAIL è di oltre 333 milioni di euro e viene ripartito a livello regionale sui vari assi di intervento ammissibili. In allegato a questa circolare si trova la scheda riepilogativa del bando e l'allegato alla delibera Inail con tutti gli aspetti tecnici.
(SN/am)

[6646_N.L._bb_-](#)

[_Bando_ISI_INAIL_2023_DeliberaCdAn.313del6dic2022_Allegato.pdf](#)
[Download](#)

[6648_N.L._bb_-](#)

[_Bando_ISI_INAIL_2023_Estratto_avviso_pubblico.pdf](#)
[Download](#)

Nuovo quaderno Inail per l'uso sicuro dei trabattelli

La pubblicazione Inail è disponibile per tutti coloro che impiegano i trabattelli, come attrezzature per il lavoro in quota.

Si tratta di un **quaderno tecnico** per usarli in sicurezza, che

è stato recentemente pubblicato sul [sito dell'Inail](#); è l'ultimo opuscolo della collana dedicata ai cantieri e costituisce uno strumento operativo utile al **miglioramento delle misure per la prevenzione degli infortuni** fra gli operatori del settore.

Si invitano le aziende che ne fanno uso alla consultazione e al recepimento delle indicazioni tecniche all'interno delle proprie procedure di lavoro aziendali.

Si invitano anche coloro che affidano a terzi dei lavori che richiedono l'uso di queste attrezzature ad assicurarsi del rispetto delle norme basilari di sicurezza, richiedendo l'evidenza degli attestati con le competenze del personale adibito a questi lavori.

Si ricorda che Inail, nel suo ruolo di ente che studia le regole per prevenire gli incidenti e gli infortuni, dispone di **parecchie pubblicazioni relative a molti altri temi**, che sono consultabili on line e molto utili per introdurre sul lavoro regole a **tutela della salute e sicurezza del personale**, per maggiori informazioni [cliccare qui](#).

(SN/am)

Comunicazione autocontrolli tramite Aua Point entro 31 marzo 2023

Con riferimento alla precedente circolare Api n.628 del 1 dicembre 2022, che affrontava questo tema, si ricorda che i soggetti obbligati ad eseguire le analisi chimiche periodiche alle emissioni in atmosfera e a comunicarle alle autorità, devono caricare i dati [sull'applicativo AUA Point](#) entro il 31 marzo 2023.

L'obbligo deriva dalla DGR n° XI/5773 del 21 dicembre 2021 che ha introdotto in Lombardia l'obbligo dell'utilizzo di "Aua Point" per l'invio dei dati relativi delle analisi periodiche previste nelle autorizzazioni per emissioni in atmosfera. Tutte le spiegazioni sono sul [sito Arpa Lombardia](#).

Si precisano alcuni aspetti:

- l'obbligo è relativo agli impianti/attività autorizzate ai sensi dell'art. 272 c.2 del d.lgs. 152/2006 secondo i procedimenti di cui alla Dgr n.983/2018 (o d.g.r. 8832/2008) e disciplinati dai rispettivi allegati tecnici.
- i dati da caricare sono quelli riferiti all'anno solare 2022:
 1. per le analisi periodiche relative alle emissioni convogliate o diffuse (lavorazione meccaniche **allegato 32**): tali dati devono essere caricati entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del campionamento (per i dati 2022, entro il 31 marzo 2023).
 2. per i bilanci di massa relativi **all'utilizzo dei COV**, qualora previsti nell'allegato tecnico di riferimento, devono essere caricati entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di indagine (per i dati 2022, entro il 31 marzo 2023).
- le attività **sotto la "soglia massima"**, ove individuata dall'allegato tecnico di riferimento, non sono tenute a compilare Aua Point, non essendo tenute ad effettuare analisi di messa a regime, né periodiche;
- nel caso di analisi da effettuarsi con **cadenza biennale**, è obbligatorio caricare sull'applicativo Aua Point le analisi degli anni in cui il Gestore è tenuto ad effettuare il monitoraggio.
- per le analisi di messa a regime degli impianti nuovi, i dati dovranno essere caricati su Aua Point secondo le tempistiche previste negli allegati tecnici.

Api Lecco Sondrio è disponibile per supportare coloro che ne avessero necessità, chiamate o scrivete a silvia.negri@api.lecco.it.

Il manuale per l'uso di Aua point è [disponibile on line](#).

(SN/am)

Comunità Energetiche, Comuni: manifestazione di interesse entro il 30 aprile 2023

Si informano gli associati di Api Lecco Sondrio che Regione Lombardia aveva aperto nel 2022 una [manifestazione di interesse rivolta ai Comuni](#), che si avvicina alla scadenza: il 30/04/2023 infatti è il termine massimo entro il quale gli enti locali possono segnalare il proprio interesse e impegno a favorire la costituzione di Comunità Energetiche sul proprio territorio.

Per questa ragione, in questi mesi, i Comuni stanno coinvolgendo diversi attori del territorio, fra i quali le **imprese**, per verificare la capacità di costituire una CER Comunità Energetica Rinnovabile. L'adesione ad un percorso di Comunità Energetica è sicuramente una strategia per affrontare la transizione verso un sistema energetico nuovo di autoproduzione diffusa e sostenibile dell'energia.

In febbraio 2023, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ANCI e il Gestore del Servizio Elettrico GSE hanno siglato un [protocollo d'intesa](#) per promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili e la collaborazione per diffondere l'autoconsumo da fonti rinnovabili sul territorio.

Nella **scheda** che si allega, si sintetizzano **gli obiettivi, le norme di riferimento e il percorso da fare per costituire una**

CER. Si invitano tutti gli associati ad approfondire il tema e a mettersi in rete con gli altri operatori del proprio territorio per essere protagonisti di questo percorso. Api Lecco Sondrio è disponibile per confrontarsi con le imprese, rispondere ai dubbi e dare supporto, potete contattare la dott.ssa Silvia Negri (silvia.negri@api.lecco.it).

Nella sezione “bandi e agevolazioni” di Apinews non mancheremo di indicare le risorse che vengono messe a disposizione per gli investimenti nelle infrastrutture di produzione di energia rinnovabile (fotovoltaico, pompe di calore, microidroelettrico, punti di ricarica veicoli elettrici). Inoltre potremo organizzare incontri o webinar di approfondimento.

Vi invitiamo a segnalarci le iniziative che vi coinvolgono sul territorio ma anche i fabbisogni di formazione che rilevate.

(SN/am)

[6654_N.L._ee_-_CER_COMUNITA_ENERGETICHE_RINNOVABILI_scheda_allegata.pdf](#)
[Download](#)

Crediti d'imposta 1° trimestre 2023: pubblicati i nuovi codici tributo

L'art. 1, commi da 2 a 9 e commi da 45 a 50, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha introdotto delle **misure agevolative al fine di compensare parzialmente**, alle condizioni ivi indicate, il maggior onere sostenuto dalle imprese nel 1° trimestre 2023 per l'acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.

In particolare, l'art. 1 prevede il riconoscimento:

- a favore delle **imprese energivore** un credito di imposta, pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata (o autoconsumata) nel 1° trimestre dell'anno 2023;
- a favore delle **imprese non energivore** di un credito di imposta, pari al 35% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 1° trimestre dell'anno 2023;
- a favore delle imprese gasivore, di un credito di imposta, pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel 1° trimestre solare dell'anno 2023;
- a favore delle imprese non gasivore di un credito di imposta, pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel 1° trimestre solare dell'anno 2023;
- a favore delle **imprese esercenti l'attività agricola e la pesca e alle imprese esercenti l'attività agromeccanica** di cui al codice ATECO 01.61, di un credito d'imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel 1° trimestre solare dell'anno 2023, per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività.

Tali crediti, **entro il 31 dicembre 2023**, vanno utilizzati in compensazione in F24 o ceduti solo per intero a terzi.

Tanto premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta di cui trattasi da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, sono stati istituiti, con risoluzione n. 8/E/2023, i seguenti codici tributo:

- **"7010"** denominato "credito d'imposta a favore delle imprese energivore (1° trimestre 2023) – art. 1, comma 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197";
- **"7011"** denominato "credito d'imposta a favore delle

- imprese non energivore (1° trimestre 2023) – art. 1, comma 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “7012” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (1° trimestre 2023) – art. 1, comma 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
 - “7013” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (1° trimestre 2023) – art. 1, comma 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
 - “7014” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agromeccanica (1° trimestre 2023) – art. 1, commi 45 e 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno 2023, cioè quello di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

(RP/mf)

Agenzia delle Entrate: nuovi codici tributo per i ravvedimenti

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 6 pubblicata il 14 febbraio sul proprio sito, ha istituito i **codici tributo** relativi alle seguenti definizioni:

- ravvedimento operoso speciale (art. 1 commi 174 ss. della L. 197/2022);
- definizione delle violazioni formali (art. 1 commi 166 ss. della L. 197/2022);
- definizione delle liti pendenti (art. 1 commi 186 ss.

della L. 197/2022);

- regolarizzazione rate da istituti deflativi del contenzioso (art. 1 commi 219 ss. della L. 197/2022).

Particolarmente attesi erano i codici tributo per il **ravvedimento operoso speciale**, che a dire il vero sono stati approvati un po' in ritardo, considerato che l'istituto, dal punto di vista normativo, è fruibile in sostanza dal 1° gennaio 2023.

A tal proposito, si ricorda che nel ravvedimento speciale rientrano le violazioni "riguardanti le dichiarazioni **validamente presentate** relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti".

Sono escluse le omesse dichiarazioni e le violazioni in tema di **quadro RW**.

Gli importi vanno pagati entro il 31 marzo 2023 ed entro tale data deve anche essere rimossa la violazione (ad esempio, va trasmessa la dichiarazione integrativa). È possibile il pagamento in **8 rate trimestrali** di pari importo, maggiorate degli interessi al 2%.

Il ravvedimento si esegue pagando le imposte, gli interessi legali e le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo.

Criticità emergono per le violazioni suscettibili di emergere dalla **liquidazione automatica** della dichiarazione, che possono sovrapporsi a quelle che possono essere definite ai sensi dell'art. 1 commi 153 ss. della L. 197/2022.

La circolare 27 febbraio 2023 n. 2 specifica che tali violazioni, in sostanza anche se non rientrano nella definizione degli avvisi bonari, non possono essere **sanate** mediante ravvedimento speciale.

Si tratta di una tesi che non va condivisa per cui sarebbe opportuno un ripensamento degli uffici (il comma 174 esclude solo le violazioni che possono essere definite con il comma

153, ad esempio quelle sui periodi di imposta 2019, 2020, 2021 e non tutte le violazioni rilevabili a seguito di liquidazione automatica).

Nella risoluzione si conferma che è ammesso il pagamento tramite compensazione nel modello F24.

I codici tributo di nuova istituzione riguardano le sanzioni (distinte per tipologia di imposta), che, per effetto del ravvedimento operoso speciale, sono come detto ridotte a **1/18 del minimo**.

Fermo restando quanto esposto:

- per i tributi e gli **interessi legali** vanno indicati i consueti codici tributo da autoliquidazione (per le ritenute gli interessi si cumulano all'imposta);
- per gli interessi da dilazione (quelli al 2%) si indicano i codici tributo, già esistenti, "1668", "3805" e "3857".

Se si paga a rate, nel modello F24 si indica anche il numero di rata che si sta pagando (ad esempio, "0108" se si sta pagando la prima delle otto rate).

Codici anche per la regolarizzazione delle rate

È anche stato approvato il codice tributo per la definizione delle **violazioni formali** ("TF44"), che si perfeziona pagando 200 euro per periodo di imposta e rimuovendo la violazione.

Gli importi vanno in questo caso pagati entro il 31 marzo 2023 (o in due rate, entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024).

Sono stati istituiti, infine, i codici per la **regolarizzazione** delle **rate** da adesione, acquiescenza, mediazione e conciliazione giudiziale.

(MF/ms)

Organo di controllo nelle società: obblighi di nomina

Un tema che si presenterà in sede di approvazione dei bilanci riguarda l'ambito applicativo del **sistema dei controlli societari**.

Come noto il Dlgs. n. 14/2019 era intervenuto a modificare le disposizioni che regolamentano la disciplina concorsuale, con decorrenza dal 15 agosto 2020.

Per alcune previsioni è stata però introdotta una efficacia anticipata fissata al 16 marzo 2019.

Tra queste va segnalata la modifica dell'art. 2477 c.c. operata dall'art. 379, Dlgs. 14/2019.

Nel dettaglio, è **obbligatorio procedere alla nomina dell'organo di controllo** o del revisore se la società:

- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- supera i parametri dimensionali previsti.

Focalizzando l'attenzione su tali parametri si rileva che, mentre in precedenza l'obbligo di nomina si innescava al superamento dei limiti previsti dall'art. 2435-bis c.c. (quelli che comportano l'obbligo di redazione del bilancio in forma ordinaria), l'art. 2477 stabilisce oggi regole specifiche.

Il DL. n. 32/2019 è infatti intervenuto a fissare tali limiti in misura pari a **4 milioni di euro** tanto per i ricavi, quanto per l'attivo patrimoniale, mentre il numero dei dipendenti è stato posto pari a 20.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore si innesca a seguito del superamento anche solo di uno di questi limiti ma viene meno se per tre esercizi consecutivi non è superato alcuno dei predetti limiti.

Sotto il profilo temporale si segnala infine che, per le società aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, la verifica del superamento delle soglie dovrà avvenire avendo riguardo **agli esercizi 2021 e 2022**.

Le nuove regole per la nomina del sindaco o del revisore nelle **Srl** sono state recentemente prorogate di un ulteriore anno: sarà infatti in sede di approvazione **del bilancio 2022** che le società dovranno valutare il superamento dei limiti previsti dall'art. 2477 cc

(MF/ms)

Webinar fiscale 14 febbraio 2023: slide

In allegato potete scaricare le slide utilizzate dal dott. Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas durante il webinar fiscale del 14 febbraio 2022.

Questi gli argomenti trattati:

- **L'utilizzo del credito Iva 2023**
- **La stampa/conservazione dei registri 2021**
- **Flash ultima ora**

Il prossimo appuntamento con il webinar fiscale è in programma per martedì 14 marzo 2023, alle ore 14.30.

(MF/am)

[6635_Webinar_Lecco_14.2.2023.pptx](#)
[Download](#)